

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3962

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BONAFEDE

Modifiche all'articolo 574-*bis* del codice penale, concernente l'aggravamento della pena per il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero

Presentata il 5 luglio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge modifica il primo comma dell'articolo 574-*bis* del codice penale innalzando la pena massima di reclusione da quattro a dieci anni per il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero.

Si parla di « sottrazione internazionale » quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, che comprende il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore. Alla sottrazione è equiparato il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso del genitore o di un altro soggetto titolare dell'affidamento.

Il fenomeno della sottrazione internazionale dei minori è ormai diventato una vera e propria piaga: purtroppo, capita sempre più spesso che queste vicende si

consumino all'interno di contenziosi tra coniugi (o ex coniugi) e, in particolare, nei loro rapporti con i figli contesi, vittime, a loro insaputa, dei contrasti tra i genitori. La separazione dei genitori è sempre un evento traumatico per un bambino, soprattutto se il suo affidamento diventa oggetto di contesa. Tuttavia, se i due genitori vivono in due Paesi differenti, oppure uno di essi intende trasferirsi in un altro Paese, l'evento della separazione potrà essere ancora più traumatico, perché se entrambi i genitori vogliono l'affidamento dei minori sarà difficile giungere a un accordo. Sempre più spesso avviene che colui che sottrae è il genitore che non ha ottenuto l'affidamento dei figli, oppure teme di non ottenerlo e per questo li porta con sé all'estero commettendo reato. In Italia si registra un inquietante aumento del numero di casi di sottrazione del figlio minore a opera di un genitore che decide, illegittimamente, di

allontanarsi e di portare via con sé il figlio, in un luogo sconosciuto o all'estero, al fine di impedirgli qualsiasi rapporto con l'altro genitore.

Le sottrazioni dei figli minori avvengono in situazioni e con modalità diverse. Sono poste in essere immediatamente prima di richiedere la separazione o di interrompere la convivenza, oppure dopo il provvedimento giudiziale di affidamento dei figli, a opera del genitore affidatario che intende recidere definitivamente il legame del figlio con l'altro genitore o del genitore non affidatario che non riconosce il provvedimento.

Dai dati riportati dal sito *internet* del Ministero della giustizia risulta che, nell'anno 2015, alle Autorità centrali convenzionali sono pervenuti ben 243 casi di sottrazioni internazionali di minori, relativi alla Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 (resa esecutiva dalla legge n. 64 del 1994), di cui 175 casi attivi e 68 casi passivi, numeri in netta crescita rispetto al passato. Per attivi si intendono quei casi in cui l'Autorità centrale italiana chiede la collaborazione dell'Autorità centrale dello Stato estero in cui il minore, abitualmente residente in Italia, è stato illecitamente portato o trattenuto. Invece, i casi passivi sono quelli in cui l'Autorità centrale di uno Stato estero chiede la collaborazione dell'Autorità centrale italiana, in quanto il minore, abitualmente residente all'estero, è stato illecitamente portato o trattenuto in Italia.

Chiaramente, una volta che è stato doverosamente registrato l'aumento del fenomeno all'interno di rapporti familiari, va detto senza mezzi termini che la fattispecie in oggetto è sempre gravissima e deve essere combattuta con determinazione anche con l'innalzamento delle relative pene.

L'articolo 574-*bis* del codice penale prevede il reato di «sottrazione e trattenimento di minore all'estero»: tuttavia, la previsione di una pena che va da un minimo di uno a un massimo di quattro anni implica una serie di limiti per l'azione degli organi inquirenti che, soprattutto in questo tipo di fattispecie, può essere determinante per il buon esito delle indagini. Ci si riferisce, in particolare, all'uso delle intercettazioni.

L'articolo 1 della presente proposta di legge reca, al comma 1, la modifica del primo comma dell'articolo 574-*bis* del codice penale prevedendo l'aumento della pena massima di reclusione da quattro a dieci anni; trova così applicazione anche l'articolo 266 del codice di procedura penale, rubricato «Limiti di ammissibilità», in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dando così uno strumento adeguato agli inquirenti nelle ricerche sul minore e a tutela del minore stesso.

Il comma 2 modifica il secondo comma dell'articolo 574-*bis* del codice penale prevedendo l'aumento dei limiti di pena nel caso in cui il minore abbia compiuto gli anni quattordici e sia consenziente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 574-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da uno a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a dieci anni »;

b) al secondo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni ».



17PDL0045660